



circolo speleologico ed idrologico friulano

58, via Diaz - 33100 Udine csif.1897@gmail.it cf 80015670302

Esente da Imposta da bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 D. Lgs 177/2017



CIRCOLO SPELEOLOGICO IDROLOGICO FRIULANO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Venerdì 03 dicembre 2021

Constatato che in sede di prima convocazione (giovedì 02 dicembre 2021 ore 7,00) è mancato il numero legale dei Soci, **alle ore 19,00 del 03 dicembre 2021** si riunisce, **in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci** del Circolo Speleologico Idrologico Friulano.

L'Assemblea si tiene nella sala riunioni della Sede sociale al civico n. 58 della Via Armando Diaz a Udine.

L'assemblea si tiene nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie imposte dall'emergenza Covid 19 con distanziamento sociale, uso della mascherina, igienizzazione delle mani, controllo documentazione sanitaria e rilevamento della temperatura corporea con termoscanner di tutte le persone presenti.

L'assemblea ha avuto inizio alle ore 19,00 con il seguente Ordine del Giorno:

1. trasformazione del CSIF in "APS" (Associazione di promozione sociale);
2. eventuale approvazione del Nuovo Statuto Sociale.

Verifica dei poteri dell'Assemblea dei Soci e verifica delle quote sociali dovute.

Il Presidente del CSIF, Umberto Sello, a chiamata nominale, verifica che su 61 Soci iscritti all'01 gennaio 2021 al CSIF, si contano 29 presenti e 15 deleghe per un totale di 44 aventi diritto al voto.

Risultano infatti presenti i soci:

Bassi Giuseppe, Bianzan Alberto, Biasizzo Loris, Capisani Paolo, Chiavoni Andrea, Codeluppi Cinzia, D'Andrea Adalberto, Degano Emanuele, Di Noro Ilaria, Fabbro Paolo, Finocchiaro Furio, Gardel Marco, Lava Roberto, Maddaleni Paolo, Moro Giuseppe, Muscio Giuseppe, Peccol Elisabetta, Persello Franco, Piva Marco, Ponton Maurizio, Pupolin Roberto, Raddi Antonella, Romanin Rosa, Savoia Federico, Sello Umberto, Simonetti Christian, Stagni Enrico, Tessitori Claudio, Vecil Marco.

Sono state presentate inoltre le seguenti Deleghe:

Blasoni Paolo (delega a Muscio Giuseppe), Cossettini Ida (delega a Vecil Marco), Cucchi Franco (delega a Fabbro Paolo), Dorigo Luca (delega a Maddaleni Paolo), Gei Fausto (delega a Gardel Marco), Leone Elisabetta (delega a Piva Marco), Marini Roberto (delega a Biasizzo Loris), Morettin Paolo (delega a Peccol Elisabetta), Paganello Renzo (delega a Savoia Federico), Peressutti Sara (delega a Chiavoni Andrea), Persello Ranieri (delega a Persello Franco), Predan Carmen (delega a Lava Roberto), Ros Stefania (delega a Tessitori Claudio), Solari Margherita (delega a Bianzan Alberto), Tavano Maura (delega a Moro Giuseppe).

Preso atto delle regolarità dell'avviso di convocazione e del rispetto delle norme del vigente Statuto Sociale, il Presidente del CSIF Umberto Sello constata che l'Assemblea è da ritenersi valida a tutti gli effetti.

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea, all'unanimità, chiama a presiedere il Presidente, Umberto Sello e quale segretario Giuseppe Muscio.

3) Prologo del Presidente CSIF

Prende la parola il Presidente del CSIF e dell'Assemblea ringraziando i Soci per la loro presenza a questa importante riunione che dovrà, con grande spirito di responsabilità, affrontare il difficile compito di adeguare lo Statuto sociale ai disposti del Codice del Terzo Settore imposti dal D.Lgs 117/2017.

Punto 1 dell'ordine del giorno:

Il Presidente pone ai voti la trasformazione del CSIF in APS, votazione che, dopo una breve discussione ed esaudite alcune richieste di chiarimenti, porta all'approvazione del punto con 41 voti favorevoli, 2 contrari ed 1 astenuto.

Punto 2 dell'ordine del giorno:

Il segretario dell'assemblea Giuseppe Muscio, ricordando che bozza della proposta del nuovo statuto era stata già inviata per tempo, via posta elettronica, a tutti i soci, inizia la lettura dei 32 (trentadue) articoli, soffermandosi di volta in volta sulle richieste di chiarimento avanzate dai Soci. Il Presidente dell'Assemblea, constatata la lunghezza del testo, propone di votare uno ad uno i singoli articoli così risultanti dopo la discussione ed eventuale modifica concordata.

Alla fine dell'esame dei 32 articoli dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea chiede una votazione complessiva di conferma sul testo così come risultante dopo le modifiche concordate.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità dall'Assemblea del CSIF.

In considerazione del fatto che l'Assemblea Ordinaria dei Soci si terrà nel prossimo mese di gennaio 2022, l'Assemblea riunita, all'unanimità conferma il Consiglio Direttivo in carica, fino alla convocazione di detta Assemblea Ordinaria. Il nuovo Statuto Sociale entra in vigore con il 01 gennaio 2022.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene decretata chiusa dal Presidente Umberto Sello alle ore 20,45, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

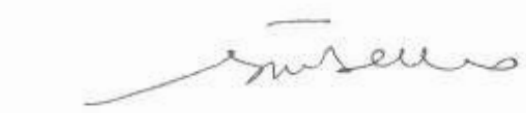
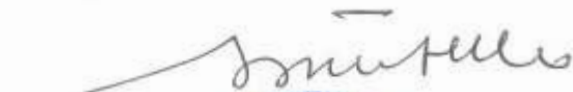
In allegato: lo Statuto composto da 13 (tredici) pagine e 32 (trentadue) articoli.

Il Presidente dell'Assemblea

Umberto Sello

Il Segretario verbalizzante

Giuseppe Muscio






REGISTRATO a UDINE il 4 GEN. 2022
AL N° 30 SERIE B - PRIVATI N.A.
ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Gibellini FRAGASSO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



"Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano aps"

CSIF aps - Udine

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. Nel 1897 è stato fondato a Udine il Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano.
2. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano aps", di seguito indicata anche come "Circolo".
3. Il Circolo, ha sede legale nel Comune di Udine in via Diaz 58. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Udine non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Esso opera nel territorio dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
5. Il Circolo ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

1. Il Circolo è apartitico e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. Il Circolo persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Il Circolo, in particolare, ha lo scopo di promuovere, dirigere e coordinare le esplorazioni e lo studio delle grotte, voragini ed altri fenomeni carsici affini, sia sotto l'aspetto scientifico che naturalistico-ambientale, e l'attività speleologica in generale.
4. Esso opera nei seguenti settori di cui all'art 5 del D. Lgs 117 del 2017:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti il Circolo potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Organizzare iniziative ed eventi divulgativi e promozionali a completamento delle attività dallo stesso realizzate;
 - b) Promuovere e proporre la realizzazione di progetti inerenti le attività anche attraverso collaborazioni con altri Enti;
 - c) Reperimento di fondi e contributi a sostegno delle attività del sodalizio, anche organizzando a tal fine specifiche iniziative e/o attraverso materiali promozionali.
2. Il Circolo può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. Il Circolo può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Circolo è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i Soci Ordinari di cui al seguente Art. 5 riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte del Circolo in qualità di Socio Ordinario le persone fisiche che aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento
2. L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.
3. Il Consiglio Direttivo del Circolo può nominare "Membri Benemeriti" persone o enti che hanno portato al Circolo un notevole contributo di qualsiasi natura (scientifico, operativo, finanziario). I Benemeriti, non pagano la quota sociale e non hanno diritto di voto in Assemblea. La loro qualifica ha una durata che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea Ordinaria del Soci può nominare "Membri Onorari". Gli Onorari sono persone che si sono particolarmente distinti in opere di ricerca o di studio nell'ambito degli scopi del Circolo, in particolare quelli indicati al comma 4 dell'art. 2, e ricoprono o abbiano ricoperto, importanti cariche nel campo della speleologia, scienze della terra, scienze naturali. I Membri Onorari, non pagano la quota sociale e non hanno diritto di voto in Assemblea. La loro qualifica è a tempo indeterminato.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione al Circolo, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 7 (sette) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno il diritto di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi.
2. I Soci Ordinari hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, c. 2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, non occasionale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari di cui all'art. 9, comma 1.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata (cfr art. 17 del Codice del Terzo Settore), previa autorizzazione ed



entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo; non sono ammessi i rimborsi forfetari (cfr art. 17, comma 3 del Codice del Terzo Settore).

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei Proviviri;
 - d) il Collegio dei Sindaci (qualora non si verifichino le condizioni di cui ai successivi punti e ed f)
 - e) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

- 
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto di competenza.
 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. L'esercizio del diritto di voto per i soci minorenni viene attribuito (ex art. 320 c.c.) agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 
3. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto lettera o email, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare o revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione; Tesoriere e Segretario possono non essere membri del Consiglio Direttivo e, in questo caso, partecipano alle sedute senza diritto di voto;
 - e) il Consiglio Direttivo può affidare agli associati specifici incarichi utili per lo svolgimento delle attività sociali;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- 
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e la sua carica, fatto salvo quanto sotto indicata, ha durata di 2 (due) anni.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione, come indicato nell'art 18 comma 1d.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci, anche tra coloro che non sono membri del Circolo, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri supporta il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci nei provvedimenti disciplinari a carico dei soci e previsti dal presente Statuto.
3. Il Collegio dei Probiviri, inoltre, può pronunciarsi, su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea qualora sorgessero contestazioni sull'interpretazione o sulla applicazione del presente statuto.
4. Il Collegio dei Probiviri risponde, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo delle richieste ed opera con i poteri di amichevole compositore.

Art. 22 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci viene nominato dall'Assemblea dei Soci qualora non si verifichino le condizioni di cui ai successivi artt. 23 o 24.
2. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci, anche tra coloro che non sono soci del Circolo, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
3. Il Collegio dei Sindaci supporta il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci nel controllo delle questioni amministrative e finanziarie.
4. I membri del Collegio dei Sindaci hanno diritto di prendere visione in qualsiasi momento di tutti gli atti e i documenti amministrativi, onde accertare l'inerenza delle spese agli scopi sociali, segnalando immediatamente qualsiasi irregolarità al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Art. 23 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

- 
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
 7. I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



DELEGATO ALL'ATTO N° 30
RITENUTO a UDINE il 4 GEN. 2022
DELEGATI N.A. -

*Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Gliberto Neri, VINCASSO